

## DL “CURA ITALIA” - Misure di supporto finanziario alle imprese

Il decreto-legge n. 18/2020, **Cura Italia**, introduce, tra gli altri interventi, alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese.

In tale ambito rilevano in particolare le seguenti misure, che appaiono destinate a sostenere sia le PMI sia le imprese più grandi:

- la **moratoria ex lege per le PMI**.
- Il **potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI**.
- Ulteriori **misure di sostegno finanziario alle imprese**. È stata prevista la **possibilità che con decreto non regolamentare del MEF di concerto con il MISE siano introdotte ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche grandi, nella forma di finanziamenti agevolati e di garanzie fino al 90%**.
- Una **misura di supporto per le imprese danneggiate che non accedano al Fondo di garanzia attivata attraverso CDP**.

Proviamo a presentare una sintetica descrizione delle principali misure introdotte, segnalando già da ora che nei prossimi giorni seguiranno ulteriori indicazioni di dettaglio, necessarie per approfondire le diverse questioni applicative che stanno emergendo.

### **Sospensione delle rate dei finanziamenti (articolo 56)**

Le **PMI** danneggiate dall'emergenza COVID-19 che abbiano esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- la sospensione fino al 30 settembre 2020, senza oneri aggiuntivi per le imprese, del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere l'intera rata o soltanto i rimborsi in conto capitale;
- la proroga fino al 30 settembre 2020, senza oneri aggiuntivi per le imprese, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente a quella data;
- la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

Per l'accesso a queste misure le PMI devono autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dall'epidemia di COVID-19 le micro, Sull'autocertificazione, che va resa ai sensi del DPR 445/2000, siamo in attesa di chiarimenti da parte di ABI.

Possono beneficiare delle misure sopra elencate le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, **senza valutazione**, alla garanzia sussidiaria (escutibile al termine delle procedure di recupero e che non consente di ridurre l'assorbimento di capitale ai fini di Basilea come una garanzia a prima richiesta) che coprirà il 33% dei mancati pagamenti delle imprese ai soggetti finanziatori per la durata del periodo di sospensione.

È inoltre prevista la sospensione di tutti i finanziamenti agevolati (tra gli altri anche i finanziamenti Nuova Sabatini) o erogati con provvista di soggetti terzi. Nel caso dei finanziamenti agevolati il soggetto finanziatore deve comunicare la sospensione all'ente erogante l'agevolazione. Quest'ultimo ha la facoltà di provvedere entro 15 giorni a fornire eventuali integrazioni alle modalità operative dell'agevolazione. Si dovranno verificare, nei prossimi giorni, i profili applicativi di questa disposizione.

### **Fondo di Garanzia per le Piccole e medie imprese (articolo 49)**

Il DL introduce deroghe temporanee alle attuali regole di funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI per potenziarne il ruolo a supporto delle imprese.

In particolare, il DL prevede che per un periodo di 9 mesi dalla sua data di entrata in vigore:

- la copertura della garanzia è pari all'80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di euro (si ricorda che per le operazioni diverse da quelle a fronte di investimenti la copertura del Fondo variava tra il 30% e il 60%). Questa soglia crea diversi problemi applicativi e Confindustria ha già segnalato la necessità di rimuoverla in sede di conversione. È attesa a breve, su questo come su altri aspetti applicativi delle nuove disposizioni, una circolare del Gestore del Fondo.

Va inoltre segnalato che, a seguito delle pressioni esercitate anche da Confindustria e visto il nuovo Temporary Framework della Commissione UE sugli aiuti di stato alle imprese danneggiate dall'emergenza, il DL prevede che:

- per le operazioni garantite, in tutto o in parte, da sezioni speciali del Fondo (in particolare le sezioni regionali) la percentuale massima della garanzia può essere elevata fino al maggior limite consentito dal Temporary Framework sopra richiamato e dunque fino al 90%;
  - con decreto di natura non regolamentare del MEF – dunque con una forma molto snella – possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al 90%.
- la garanzia è concessa a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito innalzato dal DL a 5 milioni di euro per tutte le operazioni. È in corso il confronto tra il Governo italiano e la DG Concorrenza della Commissione Europea per l'approvazione di un metodo di calcolo che consenta di garantire operazioni di importo compreso tra 2,5 a 5 milioni;
  - la probabilità di inadempimento della singola impresa beneficiaria verrà valutata, ai fini dell'accesso al Fondo, solo sulla base del modulo economico-finanziario del modello di rating del Fondo, senza quindi tenere conto dei dati di Centrale Rischi e credit bureau e dei cosiddetti eventi pregiudizievoli. Saranno in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai



sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; sono invece garantibili imprese con esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate scadute e/o sconfinanti;

- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell'impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro, la garanzia del Fondo potrà essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. Oggi è già previsto il cumulo entro determinati limiti (valore cauzionale dell'ipoteca non deve superare il complemento a 100 della garanzia del Fondo), va pertanto verificato se tale disposizione comporti il superamento di tali limiti;
- operazioni di finanziamento fino a 18 mesi di importo fino a 3mila euro concessi a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere state danneggiate dall'emergenza COVID-19 saranno garantite dal Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione;
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- non è dovuta la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni;
- viene prevista l'automatica conferma della garanzia del Fondo per operazioni già garantite che siano sospese a seguito della diffusione del COVID-19 Virus;
- sono inoltre previste misure volte a sviluppare il microcredito. In particolare, il DL estende l'operatività del Fondo (con copertura della garanzia pari all'80%) anche ai finanziamenti bancari destinati agli operatori del microcredito. È inoltre incrementato l'ammontare massimo delle operazioni di microcredito da 25 mila a 40 mila euro.

Non è stata al momento estesa la copertura del Fondo alle mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), che restano dunque garantibili dal Fondo solo nell'ambito di portafogli o nella sezione speciale loro dedicata e introdotta dal DL Crescita del 2019, che però riguarda gli investimenti.

### **Ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese (articolo 49)**

Nell'ambito dell'articolo relativo al rafforzamento del Fondo di Garanzia, è stata prevista la **possibilità che con decreto non regolamentare del MEF di concerto con il MISE siano introdotte ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese nella forma di finanziamenti agevolati e di garanzie fino al 90%.**

Tali misure – che dal dettato della norma non sono limitate alle sole PMI – potranno avere le più favorevoli caratteristiche previste dal nuovo Temporary Framework sugli aiuti di Stato.

Si tratta di una disposizione che sembra in grado di garantire la messa a punto di misure eccezionali per supportare l'accesso al credito delle imprese attraverso garanzie e finanziamenti agevolati, anche con il concorso di CDP, anche per le grandi imprese.

### **Finanziamenti bancari alle imprese garantiti da CDP (articolo 57)**

Per supportare le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 - operanti in specifici settori individuati da un successivo decreto attuativo del MEF, di concerto con il MISE e che non possono accedere alla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI - le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese sopra indicate, possono essere assistite da una garanzia dello Stato.

Tale garanzia è a prima richiesta e copre fino all'80% dell'importo dell'esposizione assunta.

Con decreto del MEF, di concerto con il MISE dovranno essere stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia.

Obiettivo della disposizione, stando alle dichiarazioni del Governo, è quello di consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi.

### **Misure per il contenimento dei costi della garanzia dei confidi minori (articolo 51)**

La norma mira a prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI dai confidi di cui all'art.112 del TUB (cosiddetti confidi minori) consentendo loro di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza previsto dall'art. 112 bis del TUB, dai contributi per i fondi interconsortili di cui all'articolo 13 del DL 269/2003.

Si tratta comunque di una disposizione di impatto marginale rispetto alle esigenze del momento.

### **Misure per il credito all'esportazione (articolo 53)**

La norma è volta a sostenere il credito all'esportazione accelerando la procedura di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni deliberate dalla società. (si rimanda a approfondimento pubblicato su interventi internazionalizzazione)

### **Fondo di solidarietà sui mutui prima casa - c.d. Fondo Gasparini (articolo 54)**

Il DL dispone l'estensione dell'operatività del Fondo Gasparini (che consente alle persone fisiche titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare) ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza Covid-19.

Rispetto a quanto previsto in precedenza, il DL prevede che, in caso di sospensione del mutuo, il Fondo intervenga con un contributo pari al 50% della quota interessi maturata sul



debito residuo durante il periodo di sospensione, invece di rimborsare esclusivamente il parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui. Viene poi eliminato il requisito dell'ISEE (non superiore a 30.000 €) dai requisiti necessari per ottenere il beneficio della sospensione.

### **Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici (articolo 5)**

Il DL prevede, al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale (anche mascherine chirurgiche), che Invitalia - in quanto soggetto gestore della misura per conto del Commissario straordinario di Governo per l'emergenza - possa erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi o che li rendono disponibili.

Entro 5 giorni dall'entrata in vigore della misura, il Commissario definirà nello specifico la misura e ne darà avvio. Per l'attivazione della stessa misura sono stanziati 50 milioni di euro per il 2020.